

## TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

### SEZIONE LAVORO

#### RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

#### IN RIASSUNZIONE EX ARTT. 170 C.P.C. E 125 DISP. ATT. C.P.C.

#### con istanza di notificazione su sito web istituzionale del Ministero

La sig.ra **FORTUNATA BARRACCA**, (C.F.: BRRFTN60M51H978T), nata l'11 agosto 1960 a San Marcellino (CE), e residente in AVERSA (CE), via Belvedere n. 71, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dall'**AVV. DOMENICO PELOSI** (CF PLSDNC64P16A512E, P. IVA 02042250619 e pec: d.pelosi@pec.centrolegale.it) e dall'**AVV. PIETRO CESARE VINCENTI** (C.F. VNCPRC77A10H501W) presso lo Studio dei quali, sito in Roma alla Piazza Bainsizza n. 10 - 00195 (fax 0631079234 – pec: [pietrocesarevincenti@ordineavvocatiroma.org](mailto:pietrocesarevincenti@ordineavvocatiroma.org)) elegge domicilio

- **ricorrente**

#### CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma in via dei Portoghesi 12 (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)) e con sede regionale e territoriale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via G. reni n. 4 - (pec. [bologna@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:bologna@mailcert.avvocaturastato.it));
- 2) M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma in via dei Portoghesi 12 (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));
- 3) M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI - Ambito territoriale provinciale di Roma**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma in via dei Portoghesi 12 (pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

- **resistenti**

#### NONCHÉ

**Resta Benedetta, Sicignano Pasqualina, Marini Roberta, Cerbarano Teresa, Sansiviero Claudia, Tedesco Nunzia, Frioni Sandra, Giomini Isabella, Mancuso Giuliana, Gentile Giorgia, Musso Patrizia** e di tutti i docenti presenti nel Bollettino dei Trasferimenti Interprovinciale Primaria Fase C (Elenco di docenti con punteggio pari o inferiore a **29** provenienti da GAE senza “Precedenze previste dalla Legge” e con solo gli ambiti richiesti dalla ricorrente) (**Allegato 4Bis**)

- **controinteressati**



## **PREMESSO**

**1)** L'odierna ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente difensore, depositava in data 12 ottobre 2016 ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, del seguente tenore:

### **"TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

#### **SEZIONE LAVORO**

#### **RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

La sig.ra **FORTUNATA BARRACCA**, (C.F.: BRRFTN60M51H978T), nata il 11.08.1960 a San Marcellino (CE), e residente in AVERSA (CE), via Belvedere n. 71, rappresentata assistita e difesa dagli avvocati Domenico Pelosi, (CF PLSDNC64P16A512E e P. IVA 02042250619 e pec. d.pelosi@pec.centrolegale.it e all'Avv. Pietro Cesare Vincenti (C.F. VNCPRC77A10H501W), congiuntamente e disgiuntamente giusta mandato in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Pietro Cesare Vincenti in Roma, Piazza Bainsizza n. 10 - 00195 (fax 0631079234 -pec. pietrocesarevincenti@ordineavvocatiroma.

**- ricorrente**

#### **CONTRO**

**1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma in via dei Portoghesi 12; (p.e.c.: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

**2) M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, persona del Dirigente p.t..domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma in via dei Portoghesi 12 (p.e.c.: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

**3) M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI - Ambito territoriale provinciale di Roma**, in persona del Dirigente p.t..domiciliato ope legispresso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma in via dei Portoghesi 12 (p.e.c.: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

**-resistenti**

e nei confronti di:

**Resta Benedetta, Sicignano Pasqualina, Marini Roberta, Cerbarano Teresa, Sansiviero Claudia, Tedesco Nunzia, Frioni Sandra, Giomini Isabella, Mancuso Giuliana, Gentile Giorgia, Musso Patrizia**

**-controinteressati**



e di tutti i docenti presenti nel Bollettino dei Trasferimenti Interprovinciale Primaria Fase C (Elenco di docenti con punteggio pari o inferiore a **29** provenienti da GAE senza "Precedenze previste dalla Legge" e con solo gli ambiti richiesti dalla ricorrente **(Allegato 4Bis)**

\*\*\*

**OGGETTO: Domanda di trasferimento - anno scolastico 2016/2017**

***In fatto***

1. Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 10.11.2015, la ricorrente - inserita nella Graduatoria ad Esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente della scuola primaria, classe di concorso COMUNE - è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per il comparto scuola, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c.
2. Pertanto, in data 10.11.2015 la ricorrente stipulava con il MIUR Ambito Territoriale di Roma, il contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per un posto comune, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 (all.to n. 1)
3. Il citato contratto prevedeva, altresì, in conformità con la normativa vigente e con i passaggi posti in essere dalla Legge n. 107/2015, che la ricorrente avrebbe dovuto assumere servizio nel successivo anno scolastico 2016/2017 presso la sede definitiva assegnata attraverso le operazioni di mobilità, di prossimo esperimento.
4. In data 8.4.2016 veniva pubblicata dal MIUR Direzione Generale Personale della Scuola la nota **prot. 9520**, avente ad oggetto: "Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a. s. 2016/2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016" **(all.to n. 6).**
5. La nota, o meglio, l'ordinanza e il CCNI **(all.to n. 7)**, davano il via alle operazioni di mobilità della scuola per l'anno scolastico 2016/2017, prevedendo un calendario specifico con le date entro le quali occorreva presentare le domande e con la scansione di tutti i passaggi successivi, comprese le modalità di assegnazione delle cattedre nell'ambito delle operazioni di mobilità.
6. In particolare, restringendo l'analisi alla posizione della ricorrente, i riferimenti normativi ed operativi erano costituiti dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal Contratto Nazionale Integrativo dell'8.4.2016 (al quale l'ordinanza medesima rimanda). **(all.ti nn. 6 - 7)**
7. Le operazioni di mobilità prevedevano due fasi distinte: nella prima fase (fase A dell'art 6 del CCNI) sarebbero stati effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province; nella



- seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si sarebbe proceduto ai movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali.
8. La ricorrente, secondo quanto previsto dalla legge 107/15 e come richiamato dal contratto di assunzione, avrebbe dovuto partecipare alla seconda fase, precisamente alla fase C), che avrebbe riguardato i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale.
  9. *L'istante ha tempestivamente presentato la domanda di mobilità per l'assegnazione all'ambito a livello nazionale (all.to n. 2), come dimostrato dalla lettera di notifica inviata il successivo giorno 01.07.2016 dal MIUR sulla posizione individuale presente nel sito internet ministeriale, pagina Istanze on line.*
  10. Va subito precisato che la domanda presentata dalla ricorrente reca tutte le informazioni idonee per una corretta valutazione dei titoli, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
    - **Il punteggio di riferimento costituito dal punteggio base di n. 29 punti** e dal punteggio aggiuntivo di ulteriori n. 6 punti, riconosciuti per il ricongiungimento al coniuge, (da considerarsi, nell'ambito della mobilità, solo nel comune di residenza della richiedente) (cfr. pagina 1 della domanda all.to n. 2);
    - i titoli conseguiti;
    - le preferenze territoriali con indicazione degli ambiti nazionali in ordine di preferenza. Si precisa che dal 19° e fino al 31° posto figurano gli ambiti LAZIO che rappresentano gli obiettivi reali dell'astante considerato l'esiguo numero di posti disponibili nelle province di Napoli e Caserta.
  11. *Con nota del 29.7.2016 il MIUR informava sul proprio sito di aver diffuso gli esiti della mobilità interprovinciale della Primaria e che le relative comunicazioni ai docenti sarebbero state effettuate a mezzo mail.*
  12. *In pari data l'istante riceveva la mail sulla casella di posta istituzionale del sito [istruzione.it](http://istruzione.it), con la quale le veniva comunicato il trasferimento a Ravenna, nell'ambito territoriale Emilia Romagna 0016 su posto Primaria Comune. (all.to n. 3)*
  13. Sempre in data 29.7.2016, l'Ufficio VI° Ambito Territoriale per la provincia di Roma del MIUR, pubblicava la nota prot. 15992 con il bollettino/elenco dei trasferimenti relativo alla scuola Primaria (all.to n. 4 nota citata e 4Bis stralcio elenco). Orbene, da una consultazione dell'elenco, la ricorrente apprendeva che numerosi docenti assunti a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento contestualmente a lei nell'anno 2015/2016 in possesso



**di un punteggio inferiore al suo, risultavano trasferiti nella Provincia di Roma negli stessi Ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda de quo.**

14. Di seguito, si riportano i nominativi di alcuni docenti trasferiti negli Ambiti Territoriali Lazio relativi alla provincia di Roma (come detto indicati nella domanda):

<b>Ambito di assegnazione</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Cattedra assegnata</b>
Lazio 0004	<b>Resta Benedetta</b>	<b>16</b>	Primaria Comune
Lazio 0006	<b>Sicignano Pasqualina</b>	<b>26</b>	Primaria Comune
Lazio 0002	<b>Marini Roberta</b>	<b>24</b>	Primaria Comune
Lazio 0006	<b>Cerbarano Teresa</b>	<b>24</b>	Primaria Comune
Lazio 0001	<b>Sansiviero Claudia</b>	<b>24</b>	Primaria Comune
Lazio 0009	<b>Tedesco Nunzia</b>	<b>28</b>	Primaria Comune
Lazio 0004	<b>Frioni Sandra</b>	<b>24</b>	Primaria Comune
Lazio 0007	<b>Giomini Isabella</b>	<b>23</b>	Primaria Comune
Lazio 0006	<b>Mancuso Giuliana</b>	<b>22</b>	Primaria Comune
Lazio 0006	<b>Gentile Giorgia</b>	<b>25</b>	Primaria Comune
Lazio 0006	<b>Musso Patrizia</b>	<b>21</b>	Primaria Comune

li indicati nell'allegato elenco, da intendersi parte integrante del presente atto. **(all.to n.4Bis)**

15. **Come è dato evincersi, tutti i docenti suindicati, sono stati trasferiti nella provincia di Roma pur avendo un punteggio inferiore a quello dell'istante (n. 29 punti).**
16. Va precisato, al fine di evitare pretestuose eccezioni, che trattasi di docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica dell'istante in quanto:
- sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nella stessa fase della procedura di assunzioni;
  - sono stati immessi in ruolo dalla graduatoria ad esaurimento(GAE) e non dal concorso;
  - non sono in possesso di " Precedenze " previste dall'art. 13 del CCNI dell'8.4.2016 (legge 104/92 ed altro);
17. Ed infatti, l'assunzione nell'anno scolastico 2015/2016 e l'immissione in ruolo dalla G.A.E. e non dal concorso si rileva dalla consultazione del bollettino trasferimenti citato **(all.to n. 4)** dal quale risulta l'assegnazione dall'ambito nazionale. Si precisa, altresì, che i suindicati docenti, come già specificato, non sono in possesso di "Precedenze" di cui all'art. 13 del CCNI (che avrebbe



consentito loro di sopravanzare la ricorrente pur con un punteggio inferiore) come si evince dal bollettino sopra menzionato, nel quale sono espressamente indicate le Precedenze previste dal Contratto collettivo integrativo accanto al nominativo dei docenti che le possiedono.

18. La ricorrente, in data **6.8.2016**, ha proposto al MIUR Tentativo Facoltativo di Conciliazione previsto dagli artt. 135,136,137 e 138 del CCNI 29.11.07 e dagli artt.65 e 66 del D.lgs 30.3.2001 n.165 e successive modificazioni (**all.to n. 5**) previsto dall'art. 17 del CCNI dell'8.4.2016, chiedendo il riesame della domanda di mobilità e l'assegnazione ad uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e tenendo conto del punteggio.

19. Inopinatamente, il suddetto tentativo di conciliazione non ha sortito nessun effetto poiché la ricorrente non è stata mai convocata.

20. Inoltre in data 04/08/2016 e 06/08/2016 il genitore della ricorrente Sig. Barracca Luigi presentava alla INPS domanda per l'accertamento dello stato di handicap grave e dell'accompagnamento, domanda definita solo in data 21/09/2016 e comunicata al padre della stessa in data 29/09/2016 (**all.to n. 8**)

21. Pertanto, in considerazione dell'urgenza, all'istante non resta altra strada che adire le vie giudiziarie chiedendo un provvedimento cautelare.

#### **In diritto**

**A)** Come anticipato in premessa, il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie, è costituito dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell'8.4.2016 e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016. L'ordinanza, che disciplina le operazioni di mobilità è stata adottata seguendo le prescrizioni dettate dalla legge 107/2015 (c.d. buona scuola) con la quale fu dato il via ad un piano di assunzioni, attuato nell'anno 2015, che ha coinvolto anche la ricorrente.

**L'Ordinanza Ministeriale n. 241/16** con le norme attinenti alla fattispecie richiama espressamente quanto previsto dal **Contratto Nazionale integrativo dell'8.4.2016**, dandone attuazione.

La ricorrente, assunta dalle graduatorie permanenti, ha partecipato alla fase **C** prevista dall'art 6 del CCNI per tutti gli ambiti nazionali

\*\*\*

#### **B) Ordinanza Ministeriale n. 241/16 (norme applicabili alla fattispecie)**

Appare opportuno riportare le norme di riferimento delle operazioni di mobilità, muovendo dall'O.M. 241/ 16 che, all'art. 3, prevede che "i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/ 17". All'art. 8 si



*prevede che "I docenti immessi in ruolo sino al 14/ 15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/ 16 delle scuole dell'infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province."*

*All'art. 9, comma 9, si stabilisce che "Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/ 15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase **D** dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province."*

\*\*\*

### **C) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 8.4.2016**

*Le fasi e le disposizioni operative in ordine alla gestione della mobilità sono contenute nel "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017" sottoscritto l'8.4.2016 presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.*

*Le norme di riferimento sono le seguenti:*

*L'art. 2 rubricato destinatari, nel quale, al comma 3, si prevede espressamente che " **I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. ...**"*

*L'art. 6 -, rubricato "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI" stabilisce le modalità di svolgimento delle quattro fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.*

*In particolare, si riporta integralmente la fase c), rilevante nella fattispecie.*

***"FASE C 1. Gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ..."***



*L'art. 8 stabilisce i criteri di individuazione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità.*

*L'art. 9 è specifico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.*

*L'art. 17 disciplina le modalità di gestione del contenzioso, prevedendo il reclamo entro 10 giorni.*

*Infine, **l'allegato 1** insito al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 8.4.2016, ripercorre tutte le fasi della mobilità, ripercorrendo l'ordine delle operazioni dei movimenti, e precisando che l'ordine di graduatoria degli aspiranti vada redatto privilegiando il criterio del punteggio più alto:*

**"EFFETTUAZIONE DELLA FASE C. AMBITI NAZIONALI**

*Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/ 16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:*

*a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*

*b 1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*

*b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*

*c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*

*d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*

*e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza **Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.***





\*\*\*

*D) Così riprodotto il quadro normativo di riferimento, appare evidente che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa nella assegnazione delle sedi scolastiche, atteso che le è stato assegnato l'Ambito Territoriale di **Ravenna**, distante centinaia di chilometri dalla città di residenza, laddove vi era la disponibilità di cattedre nella provincia di Roma, inopinatamente assegnate a docenti titolari di punteggio inferiore rispetto al suo.*

*Come detto, l'unico criterio di assegnazione delle sedi per i docenti che si trovavano nella medesima posizione giuridica, ferma la distinzione delle fasi, era quello del punteggio più alto.*

*Lo stesso contratto collettivo integrativo cui rinvia l'ordinanza ministeriale, pur non essendo necessario (non si comprende quale altro criterio avrebbe potuto adottarsi), precisa che le posizioni in graduatoria vada stabilita sulla base del punteggio più alto.*

*Di contro l'Amministrazione, invocando un non meglio precisato "algoritmo" che avrebbe gestito le operazioni assicurando la parità di trattamento, è rimasta sorda ad ogni protesta ed istanza da parte degli interessati, nonostante fosse stato segnalato da più parti la fallacia di detto sistema. E', in sostanza, evidente che un sistema computerizzato non possa che dare risultati errati qualora si inseriscano parametri non corretti e, probabilmente, è ciò che si è verificato nella fattispecie. Stupisce, però, che l'Amministrazione sia rimasta inerme e non abbia voluto correggere gli errori effettuati, addirittura spingendosi ad affermare che il reclamo proposto dall'istante (e da tanti altri docenti) non sarebbe stato preso in considerazione, nonostante fosse stato previsto dall'art. 17 del che il MIUR medesimo ha sottoscritto.*

**Pertanto è di tutta evidenza l'errore commesso dal convenuto nell'assegnazione della ricorrente nell'ambito territoriale di Ravenna in luogo di quello di Roma, ove risultano assegnatari docenti con minore punteggio.**

\*\*\* \* \*\*\*

### **ISTANZA CAUTELARE**

#### ***Fumus boni iuris***

*Nella fattispecie in esame emerge ben oltre il c.d. fumus, essendo evidente la fondatezza della domanda, evidenziandosi che a fronte di stesse scelte negli ambiti territoriali, l'assegnazione sia andata a insegnanti con punteggi bassi rispetto alla ricorrente, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in spregio del principio del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. In merito, ci*



si riporta a quanto dedotto in fatto ed in diritto circa i motivi di ricorso con l'indicazione delle violazioni e delle illegittimità poste in essere

Nel caso specifico sussiste, quindi, l'assoluta certezza ed evidenza del diritto preteso ben oltre il fumus.

### **Sul periculum in mora**

Il ricorrente, in attesa della definizione del giudizio nel merito, patirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile insuscettibile di riparazione per equivalente.

Si precisa che il presente ricorso viene depositato nell'immediatezza della comunicazione dell'INPS del **29/09/2016**, circa lo status di invalido del proprio genitore Barracca Luigi (giudizio INPS definito in data 21/09/2016 e successivamente notificato) che è stato giudicato invalido grave e con necessità di assistenza continua (all.to n. 8), assistenza che non potrebbe essere fornita dalla figlia, attuale ricorrente. Infatti, il genitore della ricorrente, **Barracca Luigi** (nata il 27/01/1929 CF BRRLGU29A27H978D) è affetto da una gravissima artrosi polidistrettuale a maggiore impegno degli arti inferiori e del rachide, vasculopatia cerebrale cronica senile tanto gravi da riconoscergli lo status di portare grave di handicap - art 3, comma 3 legge 104/92- non solo, ma la gravità delle patologie sono tali che la commissione medico legale INPS gli ha riconosciuto altresì i benefici della legge 508/88, e quindi la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e quindi, il benefico dell'accompagnamento.(all.to n. 8)

Dal certificato di stato di famiglia della ricorrente e quella dei genitori (**all.to n. 10**), e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**all.to n. 11**), si evince che la ricorrente è l'unico familiare che **può e deve** ex lege provvedere all'assistenza dei propri genitori atteso che anche la madre della ricorrente Cacciapuoti Michela, è affetta da patologie tali da riconoscerle lo status di portatrice di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 104/92. (**all.to n.9**).

La ricorrente non solo moralmente vuole offrire la assistenza al proprio genitore ma è tenuta per legge ai sensi dell'articolo 591 del codice penale.

Dunque, il pregiudizio lamentato non solo è irreperibile ma è altresì imminente.

Infatti, la distanza tra il luogo di residenza del ricorrente e la sede di assegnazione costringe l'istante a trasferirsi a circa **600** chilometri di distanza dalla residenza familiare, distanza ovviamente non copribile quotidianamente.

Tale distanza si tradurrebbe in una abbandono non solo del proprio nucleo familiare ama anche dei propri genitori, con un danno imminente non risarcibile per equivalenza.

L'irreparabilità del danno derivante dal trasferimento a Ravenna inciderebbe inequivocabilmente sulla sfera personale, familiare e sociale della ricorrente, che è madre di due figli.



*Va, altresì, evidenziato che i tempi occorrenti per l'istruttoria e la definizione di un giudizio di merito pregiudicherebbero in assoluto l'effettività della tutela. Ed invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad un'effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.*

*Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, la effettività di diritti costituzionalmente assicurati e tutelati. Nella fattispecie, invero, viene leso un bene giuridico non patrimoniale che non è non suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. Per le ragioni suesposte il procrastinarsi dei tempi di un giudizio di merito rischierebbe di determinare un danno irreversibile per il ricorrente, vanificando ogni concreta prospettiva di tutela laddove le sue ragioni fossero riconosciute a distanza di anni a seguito di un giudizio a cognizione piena.*

\*\*\*\*\*

*Tanto premesso, la sig.ra **FORTUNATA BARRACCA**, rappresentata e difesa come in epigrafe,*

**chiede**

*che il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c. voglia accogliere le seguenti conclusioni:*

- 1) **In via principale - con decreto inaudita altera parte** - previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e, in particolare, in parte qua:
  - a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale di Ravenna;*
  - b) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 dall'Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Roma,***ordinare** all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente all'Ambito territoriale "Lazio 0003" ovvero in subordine all'Ambito "Lazio 0001" ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti territoriali del Lazio 0002, 0005, 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0022, 0023, 0021, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.*
- 2) **in via subordinata**, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa in accoglimento della domanda e previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e, in particolare, in parte qua:*



a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale di Emilia Romagna Ambito 16;

b) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola dell'Infanzia pubblicato il 27.7.2016 dall'Ufficio XI Ambito Territoriale per la provincia di Napoli,

**ordinare** all'Amministrazione convenuta l'assegnazione in via definitiva della ricorrente all'Ambito territoriale "Lazio 0003, ovvero in subordine all'Ambito Territoriale Lazio 0001 ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli ambiti territoriali del Lazio 0002, 0005, 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0022, 0023, 0021 secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile e il pagamento del contributo unificato dimezzato è pari ad euro 259,00

\*\*\*

### **ISTANZA NOTIFICA CON MODALITÀ PUBBLICI PROCLAMI**

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nel bollettino dei trasferimenti come da allegato 4 bis. La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;



- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.

- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

\*\*\*

Rilevato, infine, che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori

### **Fanno istanza**

**affinché la S.V.L. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nel bollettino dei trasferimenti come da allegato 4 Bis - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**

1. autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
2. nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
3. sunto dei motivi del ricorso;



4. indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nel Bollettino come da allegato 4Bis; 5. testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

*In via istruttoria si producono i seguenti documenti:*

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2. Domanda di mobilità per l'assegnazione all'ambito a livello nazionale convalidata dal MIUR;
3. Mail MIUR di comunicazione trasferimento nell'ambito EMILIA ROMAGNA 16
4. Decreto Prot. n. 15992 del 29\_07\_2016 con il bollettino/elenco dei trasferimenti della scuola Primaria (Bollettino Nazionale)
- 4bis. Bollettino/elenco dei trasferimenti della scuola Primaria Ambiti di Roma esclusi titolari di precedenza e punteggio superiore a 29.
5. Tentativo di Conciliazione del 6.8.2016.
6. Ordinanza Ministeriale n. 241/16
7. Contratto Nazionale integrativo dell'8.4.2016
8. Beneficio legge 104 e accompagno Barracca Luigi con avvisi di ricevimento
9. Beneficio legge 104/92 Cacciapuoti Michelina ( madre della ricorrente)
10. Certificato di stato di famiglia della ricorrente e dei genitori Barracca Luigi e Cacciapuoti Michelina;
11. dichiarazione sostitutiva di notorietà circa unicità di familiare che provvede alla cura dei genitori

*Roma, 7 ottobre 2016*

*Avv. Domenico Pelosi*

*Avv. Pietro Cesare Vincenti"*

- 2) Il procedimento veniva iscritto al n. 35198/2016 R.G. del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, e veniva assegnato al Giudice Dott.ssa Francesca Romana Pucci;
- 3) All'udienza del 14 dicembre 2016, i suddetti resistenti, pur regolarmente citati (all.to n. 12), non si costituivano in giudizio e il Giudice Dott.ssa Francesca Romana Pucci, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarava con ordinanza la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, concedendo alle parti il termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio innanzi all'Ufficio competente (all.to n. 13).

\*\*\*\*\*



Tutto ciò premesso, la sig.ra Fortunata Barracca, come rappresentata, difesa e domiciliata in epigrafe, avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto nel ricorso introduttivo depositato innanzi al Tribunale di Roma e in questa sede integralmente ritrascritto

### **RICORRE IN RIASSUNZIONE**

all'Onorevole Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., e concesso termine per la notificazione ai convenuti, con specifica autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai soggetti controinteressati, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- 1) **In via principale - con decreto *inaudita altera parte*** - previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e, in particolare, *in parte qua*:
  - a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale di Ravenna;
  - b) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 dall'Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Roma,  
**ordinare** all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente all'Ambito territoriale "Lazio 0003" ovvero in subordine all'Ambito "Lazio 0001" ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti territoriali del Lazio 0002, 0005, 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0022, 0023, 0021, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.
- 2) **in via subordinata**, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa in accoglimento della domanda e previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e, in particolare, *in parte qua*:
  - a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale è stato disposto il trasferimento dell'istante nell'ambito territoriale di Emilia Romagna Ambito 16;
  - b) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola dell'Infanzia pubblicato il 27.7.2016 dall'Ufficio XI Ambito Territoriale per la provincia di Napoli,  
**ordinare** all'Amministrazione convenuta l'assegnazione in via definitiva della ricorrente all'Ambito territoriale "Lazio 0003, ovvero in subordine all'Ambito Territoriale Lazio 0001 ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli ambiti territoriali del Lazio



0002,0005,0004,0006,0007,0008,0009,0022,0023,0021 secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.

Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile e il pagamento del contributo unificato dimezzato è pari ad euro 259,00 e che il contributo, trattandosi di riassunzione, è stato corrisposto innanzi all'atto dell'iscrizione al ruolo presso il Tribunale di Roma.

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA NOTIFICA CON MODALITÀ PUBBLICI PROCLAMI**

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nel bollettino dei trasferimenti come da allegato 4bis. La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.
- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;





- anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

\*\*\*

Rilevato, infine, che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori

### **Fanno istanza**

**affinché la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U. voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nel bollettino dei trasferimenti come da allegato 4bis - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**

1. autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza;
2. nome della ricorrente e indicazione dell’amministrazione intimata;
3. sunto dei motivi del ricorso;
4. indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nel Bollettino come da allegato 4bis;
5. testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2. Domanda di mobilità per l’assegnazione all’ambito a livello nazionale convalidata dal MIUR;
3. Mail MIUR di comunicazione trasferimento nell’ambito EMILIA ROMAGNA 16;



4. Decreto Prot. n. 15992 del 29\_07\_2016 con il bollettino/elenco dei trasferimenti della scuola Primaria (Bollettino Nazionale);
- 4bis. Bollettino/elenco dei trasferimenti della scuola Primaria Ambiti di Roma esclusi titolari di precedenza e punteggio superiore a 29;
5. Tentativo di Conciliazione del 6.8.2016;
6. Ordinanza Ministeriale n. 241/16;
7. Contratto Nazionale integrativo dell'8.4.2016;
8. Beneficio legge 104 e accompagnamento Barracca Luigi con avvisi di ricevimento;
9. Beneficio legge 104/92 Cacciapuoti Michelina (madre della ricorrente);
10. Certificato di stato di famiglia della ricorrente e dei genitori Barracca Luigi e Cacciapuoti Michelina;
11. Dichiarazione sostitutiva di notorietà circa unicità di familiare che provvede alla cura dei genitori.
12. Relate di notificazione ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma
13. Ordinanza del Tribunale di Roma con rimessione al giudice competente.

Roma, 9 gennaio 2017

Avv. Domenico Pelosi

Avv. Pietro Cesare Vincenti

